

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE N. 23 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno **venticinque** del mese di **novembre**, alle ore 15,00, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Galluffo Vito – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida – **Tesoriere**, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Pugliese Carlo.

Sono assenti i Consiglieri Avv. Amoroso Domenico, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Ciaravino Salvatore, Avv. Guitta Michele e Avv. Vulpitta Giulio.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Pareri di congruità compensi professionali;
2. Patrocinio a spese dello Stato in materia civile;
3. Iscrizione elenco avvocati patrocinio a spese dello Stato;
4. Autorizzazione notificazione in proprio (art. 7 Legge n. 53/1994);
5. Domande di permanenza elenco nazionale difensori d'ufficio;
6. Iscrizione Albo Avvocati;
7. Cancellazione Albo Avvocati;
8. Cancellazione Elenco Speciale Avvocati Enti Pubblici;
9. Sospensione volontaria dall'esercizio professionale a norma dell'art. 20, comma 2° della Legge n. 247/2012;
10. Richieste nulla-osta trasferimento Albo Avvocati;
11. Cancellazione Registro Praticanti Avvocati;
12. Pratica forense;
13. Richiesta parere consultivo;
14. Esposti e segnalazioni;
15. Consiglio distrettuale di disciplina;
16. Cassa Nazionale Previdenza Forense;
17. Corte di Appello di Palermo – Consiglio Giudiziario;
18. Formazione professionale forense;
19. Unione Ordini Forensi della Sicilia;

20. Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2021;
21. Varie;
22. Preventivi;
23. Convenzioni;
24. Avvio procedura sottoscrizione contratto integrativo;
25. Consiglio Nazionale Forense;
26. Comitato Pari Opportunità.

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto all'ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ SUI COMPENSI PROFESSIONALI) e il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibere avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali presentate dagli iscritti.

A) Con riferimento all'istanza N. 3136/2021 di Prot. del 08/10/2021 – F13 P N. 12/2021 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, il Consigliere Segretario comunica che il Responsabile del procedimento, Avv. Giulio Vulpitta, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 3136/2021 del 08/10/2021 – F13 P N. 12/2021) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, nel procedimento penale n. =====/2018 N. Siep e N. =====/2018 R.G.G.E. del Tribunale di Trapani – Giudice dell'Esecuzione definito con ordinanza del 5 maggio 2021. **Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giulio Vulpitta,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

B) Con riferimento all'istanza N. 3287/2021 di prot. del 22/10/2021 - F.13 C N. 17/2021 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte in favore =====, il Consigliere Segretario comunica che il Responsabile del procedimento, Avv. Michele Guitta, ha espresso parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dall'iscritto, atteso che, sulla fede di quanto esposto dalla professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 3287/2021 del 22/10/2021 – F13 C N. 17/2021) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di istanza per la liquidazione dei compensi professionali nei confronti del proprio cliente =====, per l'attività professionale prestata in materia stragiudiziale per ===== .

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Michele Guitta,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e il relativo compenso previsto dai parametri per le prestazioni di assistenza stragiudiziale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti all'epoca dell'esaurimento delle attività professionali;

Ritenuto che, avuto riguardo al valore e alla natura dell'affare, al numero e all'importanza delle questioni giuridiche e in fatto trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, stimasi congrua la liquidazione del compenso pari ad € =====, in applicazione del valore medio del compenso tabellare per le pratiche di valore indeterminabile - complessità media, così come disciplinato dal D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018, vigente all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso complessivo, di CPA e IVA come per legge, delle eventuali spese sostenute e documentate ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con

riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto all'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) e il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza delle pretese che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), all'unanimità, delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 929/2021 G.P., N. 1000/2021 G.P., N. 1004/2021 G.P., N. 1008/2021 G.P., N. 1013/2021 G.P., N. 1031/2021 G.P., N. 1048/2021 G.P., N. 1060/2021 G.P., N. 1065/2021 G.P., N. 1067/2021 G.P., N. 1073/2021 G.P., N. 1074/2021 G.P., N. 1075/2021 G.P., N. 1076/2021 G.P., N. 1077/2021 G.P., N. 1078/2021 G.P., N. 1079/2021 G.P., N. 1080/2021 G.P., N. 1081/2021 G.P., N. 1082/2021 G.P., N. 1083/2021 G.P., N. 1084/2021 G.P., N. 1085/2021 G.P., N. 1086/2021 G.P., N. 1087/2021 G.P., N. 1088/2021 G.P., N. 1089/2021 G.P., N. 1090/2021 G.P., N. 1092/2021 G.P., N. 1093/2021 G.P., N. 1094/2021 G.P., N. 1095/2021 G.P., N. 1096/2021 G.P., N. 1097/2021 G.P., N. 1098/2021 G.P., N. 1099/2021 G.P., N. 1100/2021 G.P., N. 1102/2021 G.P., N. 1103/2021 G.P.,N. 1104/2021 G.P., N. 1105/2021 G.P., N. 1106/2021 G.P., N. 1107/2021 G.P., N. 1108/2021 G.P., N. 1109/2021 G.P., N. 1110/2021 G.P., N. 1111/2021 G.P., N. 1112/2021 G.P., N. 1114/2021 G.P., N. 1115/2021 G.P., N. 1116/2021 G.P., N. 1117/2021 G.P., N. 1118/2021 G.P., N. 1119/2021 G.P., N. 1120/2021 G.P., N. 1121/2021 G.P., N. 1123/2021 G.P., N. 1124/2021 G.P., N. 1125/2021 G.P., N. 1126/2021 G.P., N. 1128/2021 G.P., N. 1129/2021 G.P., N. 1131/2021 G.P., N. 1132/2021 G.P., N. 1133/2021 G.P., N. 1134/2021 G.P., N. 1135/2021 G.P., N. 1136/2021 G.P., N. 1138/2021 G.P., N. 1139/2021 G.P., N. 1142/2021 G.P., N. 1143/2021 G.P., N.

1145/2021 G.P., N. 1147/2021 G.P., N. 1149/2021 G.P., N. 1151/2021 G.P., N. 1157/2021 G.P., N. 1161/2021 G.P., come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ Sempre in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO

STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 9/11/2021 dall'Avv. =====, volta ad ottenere la rettifica del provvedimento del Consiglio n. 1040/2021 G.P. del 04/11/2021 di ammissione - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato, adottato in favore della =====, per promuovere un giudizio civile innanzi il Giudice di Pace di Trapani nei confronti di ===== avente ad oggetto espropriazione mobiliare presso terzi;

Ciò in quanto in prima istanza era stato erroneamente indicato il Giudice di Pace di Trapani, quale Autorità Giudiziaria competente della trattazione della controversia, anziché il Tribunale di Trapani.

Il Consiglio:

Letta l'istanza presentata in data 9/11/2021 dall'Avv. =====, volta ad ottenere la rettifica del provvedimento del Consiglio n. 1040/2021 G.P. del 04/11/2021 di ammissione - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato della =====, per promuovere un giudizio civile innanzi il Giudice di Pace di Trapani nei confronti di ===== avente ad oggetto espropriazione mobiliare presso terzi;

Ritenuto che nell'istanza di ammissione presentata dalla Sig.ra ===== è stato erroneamente indicato il Giudice di Pace di Trapani, quale Autorità Giudiziaria competente alla trattazione della controversia, anziché il Tribunale di Trapani;

richiamata la delibera consiliare n. 1040/2021 G.P. del 04/11/2021;

DELIBERA

per quanto detto in premessa

1) di modificare parzialmente il provvedimento consiliare n. 1040/2021 G.P. del 04/11/2021, come segue:

“**DELIBERA** di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la ===== (....) per promuovere un giudizio innanzi il “**Tribunale di Trapani**” nei confronti di ===== avente ad oggetto espropriazione mobiliare presso terzi.”

2) di confermare la validità della citata determinazione n. 1040/2021 G.P. del 04/11/2021 in ogni altra parte;

3) di trasmettere il presente provvedimento all'istante, all'Avvocato nominato ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

§ In relazione al terzo punto dell'ordine del giorno (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 23/11/2021 dell'Avv. **Passalacqua Alessandro**, nato a Erice (TP) il 08/12/1985, iscritto al n. 1004 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 21/11/2019, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Letta l'istanza dell'Avv. Passalacqua Alessandro; Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Passalacqua Alessandro**, nato a Erice (TP) il 08/12/1985, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ In relazione al quarto punto dell'ordine del giorno (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 4/11/2021 dall'Avv. **Orlando Giordano**, nato a Erice (TP) il 19/11/1973, iscritto al N. 421 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine dal 15/10/2003, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio: Presa visione dell'istanza presentata dall'Avv. Orlando Giordano; Verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Orlando Giordano**, nato a Erice (TP) il 19/11/1973, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita

personalmente. Onera il predetto Avv. Orlando Giordano di munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (**DOMANDE DI PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le domande per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio presentate, a norma dell'art. 6 del regolamento del C.N.F. del 12 luglio 2019 (modificato il 20 marzo 2020) per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio, dagli avvocati di seguito indicati tramite l'apposita piattaforma informatica gestionale dedicata:

Avv. **Novara Giuseppe**, nato a Trapani il 24/12/1962;

Avv. **Lipari Viviana Maria**, nata a Erice (TP) il 06/05/1984;

Avv. **Ciulla Maria Cristina**, nata a Erice (TP) l'11/04/1977;

Avv. **Fallucca Pia Cristina**, nata a Trapani il 16/10/1966;

Avv. **Barone Giuseppina**, nata a Gallarate (VA) il 04/10/1974;

Avv. **Barbiera Anna Maria**, nata a Trapani il 03/04/1968.

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti a norma del D.P.R. 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 *quater* disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019;

Ritenuto che gli avvocati sopra elencati hanno regolarmente comprovato l'esercizio continuativo dell'attività nel settore penale e l'adempimento degli obblighi formativi per avere conseguito nell'anno 2020 almeno 5 crediti formativi di cui 2 nelle materie obbligatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 5 del regolamento della Formazione continua del C.N.F. n 6 del 16 luglio 2014 ovvero, nel caso dell'Avv. **Novara Giuseppe**, esonerato dagli obblighi formativi per anzianità di iscrizione all'albo;

Ritenuto che gli stessi non hanno mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo e che, pertanto, risultano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio; ad unanimità dei presenti,

ESPRIME

parere favorevole per la permanenza dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati:

Avv. **Novara Giuseppe**, nato a Trapani il 24/12/1962;

Avv. **Lipari Viviana Maria**, nata a Erice (TP) il 06/05/1984;

Avv. **Ciulla Maria Cristina**, nata a Erice (TP) l'11/04/1977;

Avv. **Fallucca Pia Cristina**, nata a Trapani il 16/10/1966;

Avv. **Barone Giuseppina**, nata a Gallarate (VA) il 04/10/1974;

Avv. **Barbiera Anna Maria**, nata a Trapani il 03/04/1968.

Dà mandato alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. =====, con pec del 13/11/2021, ha comunicato la sopravvenuta mancanza di interesse all'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Trapani, avanzando, al contempo, richiesta di rimborso.

Il Consiglio, preso atto della dichiarazione di rinuncia all'iscrizione all'Albo pervenuta da parte del Dott. =====, autorizza il rimborso della tassa consiliare di € 120,00, al netto della somma di € 80,00 a titolo di contributo di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati dovuto per l'anno 2021 dal Dott. ===== e comprensivo della maggiorazione di € 5,00 per il ritardato versamento del contributo. Manda al Consigliere Tesoriere per gli adempimenti conseguenti.

§ Sempre in relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 22/11/2021 dalla Dott.ssa **Chirco Maria Giovanna**, nata a Erice (TP) il 04/07/1986, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Viste le certificazioni sostitutive rese dalla richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione all'Albo;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nell'Albo degli Avvocati la Dott.ssa **Chirco Maria Giovanna**, nata a Erice (TP) il 04/07/1986, subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte della richiedente medesima – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

Avverte, inoltre, che:

- l'iscrizione all'Albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (**Art. 21 comma 8 e comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

- l'avvocato ha il dovere di adempiere all'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale (**Art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

- l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (**Art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 08/11/2021 dall'Avv. **Pilato Antonella**, nata a Erice (TP) il 07/12/1988, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 10/11/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Pilato Antonella** è stata iscritta al N. 930 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 17/01/2017;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Pilato Antonella** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Pilato Antonella**, nata a Erice (TP) il 07/12/1988, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 10/11/2021.

Avverte l'Avv. Pilato Antonella che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 12/11/2021 dall'Avv. **Miceli Antonino**, nato a Erice (TP) il 07/04/1988, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 12/11/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Miceli Antonino è stato iscritto al N. 1040 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 28/01/2021;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Miceli Antonino non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Miceli Antonino**, nato a Erice (TP) il 07/04/1988, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 12/11/2021.

Avverte l'Avv. Miceli Antonino che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ELENCO SPECIALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 29/10/2021 dall'Avv. **De Maria Michele**, nato a Trapani il 03/09/1955, volta ad ottenere la cancellazione dall'elenco speciale - ex art. 23 L. 247/2012 - degli avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **De Maria Michele** è stato iscritto al N. 291 dell'Albo degli Avvocati con delibera del 22/06/1999, permanendovi ininterrottamente sino al 26.11.2002, data di iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti pubblici con esercizio limitato alle cause ed agli affari dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **De Maria Michele** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **De Maria Michele**, nato a Trapani il 03/09/1955, dall'elenco speciale - ex art. 23 L. 247/2012 - degli avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (SOSPENSIONE VOLONTARIA DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE A NORMA DELL'ART. 20 COMMA 2° LEGGE N. 247/2012), il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 18/11/2021 dall'Avv. **Lombardo Adele**, nata a Palermo l'11.07.1973, iscritta al n. 390 dell'Albo degli Avvocati dal 14.01.2003, volta ad ottenere la sospensione volontaria dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 20, comma 2°, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, per un periodo non inferiore a sei mesi.

Il Consiglio, preso atto dell'istanza proposta dall'Avv. **Lombardo Adele**, ritenuto che la sospensione dall'esercizio professionale è una facoltà riconosciuta, ai sensi dell'art. 20, 2° comma, L. n. 247/2012, all'avvocato iscritto all'Albo e che tale facoltà è svincolata dall'obbligo di motivazione;

all'unanimità,

DELIBERA

di accogliere la richiesta di sospensione a tempo indeterminato - ai sensi dell'art. 20, comma 2°, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dall'esercizio dell'attività professionale avanzata in data 18/11/2021 dall'Avv. **Lombardo Adele**, nata a Palermo l'11.07.1973, dando mandato alla segreteria per l'annotazione sull'Albo professionale.

Avverte che:

- *la durata della sospensione è rimessa alla volontà del professionista non essendo previsti limiti temporali alla sospensione volontaria, pertanto, cesserà solo a seguito di successiva richiesta dell'iscritto;*
- *nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall'art.18 della Legge professionale in quanto collegate alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status;*
- *la copertura assicurativa deve permanere anche in capo all'avvocato sospeso a richiesta dall'attività professionale, sia perché l'art. 12 Legge n. 247/2012, che sancisce l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe anche emergere, seppur risalente nell'origine ad epoca anteriore, durante il periodo di sospensione (parere C.N.F. 25 ottobre 2017, n. 78).*
- *l'avvocato sospeso ex art. 20, 2° comma, Legge professionale è tenuto al pagamento del contributo annuale di iscrizione e all'adempimento degli obblighi formativi;*
- *la sospensione volontaria comporta d'ufficio la cancellazione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza forense ai sensi dell'art. 6 del regolamento di Cassa Forense in attuazione dell'art. 21 co. 8 e 9 della L. n. 247/2012.*

Dispone darsi comunicazione della presente delibera alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense ai sensi dell'art. 6 del regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 della Legge n. 247/2012, approvato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

Dispone darsi comunicazione della presente delibera al Consiglio Nazionale Forense ai fini della sospensione dall'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, in cui l'Avv. Adele Lombardo risulta iscritta.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (NULLA OSTA TRASFERIMENTO ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 29.10.2021 dall'Avv. =====, volta ad ottenere il rilascio del nulla osta al trasferimento dell'iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di =====.

Il Consiglio, letta l'istanza ed esaminato il fascicolo personale, ritenuto che nei confronti dell'Avv. ===== risultano, allo stato, pendenti innanzi il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo n. 7 procedimenti disciplinari, ritenuto che il divieto di cancellazione dall'albo del professionista sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 57 L. n. 247/2012 e 13 Reg. CNF n. 2/2014) opera anche nell'ipotesi di

domanda di mobilità avanzata dall'avvocato nei cui confronti il COA ha inviato gli atti al consiglio di disciplina, atteso che il procedimento di trasferimento si perfeziona necessariamente con apposita deliberazione di cancellazione dall'albo, e cioè con un atto che, nell'ipotesi in esame, la legge vieta di adottare (Consiglio Nazionale Forense - Presidente Mascherin, relatore Picchioni, sentenza del 23 settembre 2017, n. 123), ad unanimità, delibera di rigettare la richiesta 29.10.2021 di rilascio del nulla osta al trasferimento presentata dall'Avv. =====. Manda alla segreteria per le comunicazioni consequenziali.

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (NULLA OSTA TRASFERIMENTO ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 17.11.2021 dall'Avv. **Natoli Roberto**, nato a Palermo il 06/09/1976, volta ad ottenere la concessione del nulla-osta per il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Palermo a seguito del trasferimento del domicilio professionale.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra e udita la relazione del Consigliere Segretario sulla posizione del professionista;

Ritenuto che:

- l'Avv. Natoli Roberto è stato iscritto al N. 726 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine giusta delibera consiliare del **27/01/2010** e visto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo in data 15/02/2010 (prescritto giuramento per l'esercizio della professione forense prestato in data 10/03/2010 innanzi il Tribunale Penale di Trapani);

- l'Avv. Natoli Roberto è stato iscritto, ai sensi dell'art. 34, lett. a) e d) del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori in data **23/05/2014**;

- l'Avv. Natoli Roberto, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 81 del T.U. approvato con D.P.R. 30/05/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/02/2005, n. 25, è stato iscritto nell'Elenco degli Avvocati tenuto da quest'Ordine per il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili ed amministrativi con decorrenza dal **28/02/2012**;

- a carico dell'Avv. Natoli Roberto non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

- che l'Avv. Natoli Roberto non è mai stato sottoposto a procedimenti disciplinari;
- l'Avv. Natoli Roberto è in regola con il pagamento dei contributi annuali di iscrizione all'Albo;

Visto l'art. 15, comma 2° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'art.1, comma 2 e 3, della L. 4 marzo 1991, n.67 (modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento della professione di avvocato); ad unanimità,

DELIBERA

di concedere all'Avv. **Natoli Roberto**, nato a Palermo (PA) il 06/09/1976, nulla-osta per il trasferimento d'iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Palermo; e ciò con l'anzianità di cui sopra e con avvertimento che si procederà alla cancellazione da questo Albo a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione in quello di Palermo.

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 02.11.2021 dalla Dott.ssa **Turrigiano Lia**, nata a Palermo il 13/10/1993, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Turrigiano Lia** è stata iscritta al n. 2898 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 30/01/2020; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Turrigiano Lia** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Turrigiano Lia**, nata a Palermo il 13/10/1993, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza

presentata in data 11.11.2021 dalla Dott.ssa **Virgilio Federica**, nata a Erice (TP) il 26/03/1995, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Virgilio Federica** è stata iscritta al n. 2937 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 14/01/2021; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Virgilio Federica** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Virgilio Federica**, nata a Erice (TP) il 26/03/1995, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 11.11.2021 dalla Dott.ssa **Virgilio Serena**, nata a Erice (TP) il 26/03/1995, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Virgilio Serena** è stata iscritta al n. 2939 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 14/01/2021; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Virgilio Serena** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Virgilio Serena**, nata a Erice (TP) il 26/03/1995, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza

presentata in data 12.11.2021 dal Dott. **Morrone Gabriele**, nato a Trieste il 27/03/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Morrone Gabriele** è stato iscritto al n. 2795 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 21/11/2017; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. **Morrone Gabriele** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Morrone Gabriele**, nato a Trieste il 27/03/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario riferisce che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna, con nota dell'11/11/2021, ha reso noto di avere disposto, con delibera dell'11/10/2021, l'iscrizione per trasferimento dall'Ordine di Trapani del praticante avvocato Dott. **Angelo Antonino**, nato a Erice (TP) il 23/11/1996.

Il Consiglio, richiamata la delibera del 07/10/2021, con cui è stato autorizzato il rilascio al Dott. **Angelo Antonino** del nulla osta al trasferimento presso l'Ordine di Enna, preso atto della comunicazione del 11/11/2021 dell'Ordine degli Avvocati di Enna di conferma dell'avvenuta iscrizione, ad unanimità, delibera di procedere alla cancellazione del Dott. **Angelo Antonino**, nato a Erice (TP) il 23/11/1996, dal proprio Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dall'11/10/2021. Manda alla segreteria per le relative incombenze e dispone che copia del presente provvedimento venga inserito nel fascicolo personale.

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 19.11.2021 dal Dott. **Di Giuseppe Hasani Giuliano**, nato ad Alcamo (TP) il 22/11/1983, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio ex art. 8 R.D.L. n. 1578/33, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 406/1985.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Di Giuseppe Hasani Giuliano** è stato iscritto al n. 2715 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 16/10/2014; Ritenuto che lo stesso è stato ammesso all'esercizio del patrocinio - ex art. 8 R.D.L. n. 1578/33, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 406/1985 - dinanzi ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo con delibera consiliare del 12/07/2016 (giuramento: 15 luglio 2016); Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. **Di Giuseppe Hasani Giuliano** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Di Giuseppe Hasani Giuliano**, nato ad Alcamo (TP) il 22/11/1983, dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio.

Avverte, inoltre, che la cancellazione dall'Elenco Speciale comporterà la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

Fà presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Dispone che la presente delibera venga comunicata all'interessato, alla Presidenza del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace di Trapani ed Alcamo per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 23.11.2021 dal Dott. **Lipari Giuseppe**, nato a Erice (TP) il 02/10/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 10.11.2021.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Lipari Giuseppe** è stato iscritto al n. 2797 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 16/01/2018; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né

risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. **Lipari Giuseppe** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Lipari Giuseppe**, nato a Erice (TP) il 02/10/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 10.11.2021. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (**PRATICA FORENSE**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 17/11/2021 presentata dalla =====, iscritta al N. 2953 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/04/2021 e ammessa a far data dal 27/05/2021 ad espletare il tirocinio formativo - ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il Tribunale di Trapani, ha richiesto di essere esonerata, ai sensi dell'art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 12/02/2016 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense (2° e 3° semestre di pratica forense). Il Consiglio prende atto e autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (**RICHIESTA PARERE CONSULTIVO**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la richiesta di parere consultivo, trasmessa tramite pec del 02.11.2021 dall'Avv. =====. Il Consiglio prende atto e rinvia alla prossima seduta per approfondimenti.

§ Passando all'esame del quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (**ESPOSTI E SEGNALAZIONI**), il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo, con nota del 02.11.2021, ha trasmesso l'esposto pervenuto lo scorso 22.10.2021 a firma del =====, nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio dispone l'iscrizione dell'esposto nei confronti dall'Avv. ===== al **N. 25/2021 F 12 del R. G. Esp.** e, a norma dell'art. 11 del Reg. n.2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

§ Sempre in relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. =====, con nota del 19.11.2021, ha presentato un esposto nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio dispone l'iscrizione dell'esposto nei confronti dall'Avv. ===== al **N. 26/2021 F 12 del R. G. Esp.** e, a norma dell'art. 11 del Reg. n.2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

§ Passando all'esame del quindicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA), il Consigliere Segretario comunica che:

a) Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo, con nota del 04.11.2021, ha notificato la decisione, non ancora esecutiva, adottata all'udienza del 16.09.2021 con la quale è stata inflitta all'Avv. ===== la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi sei in relazione al procedimento disciplinare n. 231/2016 a seguito dell'esposto N.17 del 09/08/2016 dei Sigg. =====. Il Consiglio prende atto.

b) Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo, con nota del 02.11.2021, ha notificato la delibera del 15/10/2021 di archiviazione del procedimento disciplinare n. 231/2018 C.D.D. a carico dell'Avv. ===== a seguito dell'esposto N. 28 del 20/11/2018 della =====. Il Consiglio prende atto.

c) Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo, con nota del 02.11.2021, ha notificato la delibera del 08/11/2021 di archiviazione del procedimento disciplinare n. 212/2019 C.D.D. a carico dell'Avv. ===== a seguito dell'esposto N. 22/2019 presentato in data 25/7/2019 dalla Sig.ra =====. Il Consiglio prende atto.

d) Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo, con nota del 02.11.2021, ha notificato la delibera del 30/07/2021 di archiviazione del procedimento disciplinare n. 487/2015 C.D.D. a carico dell'Avv. ===== a seguito dell'esposto N. 104/2015 del =====. Il Consiglio prende atto.

e) Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo, con nota del 16.11.2021, ha notificato la delibera del 12/11/2021 di archiviazione del procedimento disciplinare n. 201/2017 C.D.D. a carico dell'Avv. ===== a seguito dell'esposto del COA di Trapani in data 11 aprile 2017. Il Consiglio, nel prendere atto della decisione del CDD di Palermo, dopo ampia discussione, delibera di non

impugnare la decisione, che non si condivide, dispone però di inoltrare al Presidente del CDD di Palermo una nota, evidenziando che il COA con l'esposto segnalava la reiterata morosità da parte dell'iscritto, condotta deontologicamente rilevante, già sanzionata amministrativamente; ad ogni modo, il COA non ha l'onere di provare il mancato versamento del contributo da parte del proprio iscritto, il quale invece ha l'obbligo di provarne il pagamento.

§ Si passa, quindi, all'esame del sedicesimo punto all'ordine del giorno (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE – MANCATO INVIO DEI MODELLI 5) e il Consigliere Segretario comunica che:

a) La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con nota del 29.10.2021, ha comunicato che l'Avv. ===== ha provveduto alla regolarizzazione dichiarativa dei redditi professionali I.R.P.E.F. e dei volumi d'affari I.V.A. prodotti negli anni 2011 (**Mod. 5/2012**) e 2012 (**Mod. 5/2013**). Il Consiglio prende atto e dispone l'archiviazione della segnalazione nei confronti dell'Avv. =====.

b) La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con nota del 12.11.2021, ha comunicato che l'Avv. =====ha provveduto alla regolarizzazione dichiarativa del reddito professionale I.R.P.E.F. e del volume d'affari I.V.A. prodotto nell'anno 2018 (**Mod. 5/2019**). Il Consiglio prende atto e dispone l'archiviazione della segnalazione nei confronti dell'Avv. =====.

c) La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con nota del 12.11.2021, ha comunicato che l'Avv. ===== ha provveduto alla regolarizzazione dichiarativa del reddito professionale I.R.P.E.F. e del volume d'affari I.V.A. prodotto nell'anno 2018 (**Mod. 5/2019**). Il Consiglio prende atto e dispone l'archiviazione della segnalazione nei confronti dell'Avv. =====.

d) La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con nota del 12.11.2021, ha comunicato che l'Avv. ===== ha provveduto alla regolarizzazione dichiarativa del reddito professionale I.R.P.E.F. e del volume d'affari I.V.A. prodotto nell'anno 2011 (**Mod. 5/2012**). Il Consiglio prende atto e dispone l'archiviazione della segnalazione nei confronti dell'Avv. =====.

§ Passando all'esame del diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI PALERMO), il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo, con nota N. 17652 di prot. Cons. Giud. del 15 novembre 2021, in conformità alle direttive di cui alla circolare n. 14858 del 28.07.2015 e ss.mm.ii., ai fini della formulazione del proprio parere in

ordine alla conferma del Dott. **Agate Enzo**, nell'incarico semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani, ha richiesto l'inoltro (entro 30 gg. dalla ricezione della nota in data 15.11.2021), ai sensi dell'art. 75 della predetta circolare, di informazioni scritte in relazione a eventuali fatti specifici e a situazioni oggettive rilevanti per la valutazione delle attitudini direttive riguardanti l'incarico oggetto di valutazione. Il Consiglio, ritenuto che il Dott. **Agate Enzo** ha dimostrato la piena ed assoluta idoneità allo svolgimento della funzione affidatagli, delibera di esprimere, all'unanimità, parere favorevole in ordine alla sua riconferma nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani.

§ Passando all'esame del diciottesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - EVENTI FORMATIVI), il Consigliere Segretario comunica che il prossimo 17 dicembre 2021 sarà organizzato un webinar dal titolo Gratuito Patrocinio Telematico. Il Consiglio delibera di accreditare l'evento con n. 3 C.F. ordinari e autorizza, sin d'ora, il noleggio della piattaforma ZOOM, imputando la spesa che dovrà essere sostenuta al capitolo 26.7 "Formazione professionale - organizzazione eventi formativi".

§ Sempre con riferimento al diciottesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI), il Consigliere Segretario comunica che:

- L'Avv. =====, con istanza del 05/11/2021, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2021**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere all'Avv. ===== l'esonero parziale per l'anno 2021 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 8 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 10/11/2021, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2021**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla maternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere all'Avv. ===== l'esonero parziale per l'anno 2021 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 8 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 10/11/2021, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per gli anni **2020** e **2021**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla paternità) del

Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere all'Avv. ===== l'esonero parziale per l'anno 2020, con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 5 c.f. a N. 3 di cui n. 2 in materie obbligatorie, e per l'anno 2021, con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 8 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 12/11/2021, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2021**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere all'Avv. ===== l'esonero parziale per l'anno 2021 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 8 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 16/11/2021, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2021**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla maternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere all'Avv. ===== l'esonero parziale per l'anno 2021 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 8 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 17/11/2021, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2021**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla maternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere all'Avv. ===== l'esonero parziale per l'anno 2021 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 8 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 22/11/2021, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per gli anni **2020** e **2021**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere all'Avv. ===== l'esonero parziale per l'anno 2020, con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 5 c.f. a N. 3 di cui n. 2 in materie obbligatorie, e per l'anno 2021, con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 8 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

§ Sempre con riferimento al diciottesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – ISTANZE DI COMPENSAZIONE CREDITI FORMATIVI), il Consigliere Segretario comunica che:

- L'Avv. =====, con istanza del 05/11/2021, ha richiesto la compensazione dei crediti formativi

conseguiti in eccedenza nell'anno **2020**, in osservanza delle disposizioni di cui alla delibera n. 168 del 20 marzo 2020 del C.N.F., ai fini della regolarizzazione del triennio 2017-2019 e con quelli da conseguire nell'anno 2021. Il Consiglio autorizza la compensazione dei C.F..

- L'Avv. =====, con istanza del 12/11/2021, ha richiesto la compensazione dei crediti formativi conseguiti in eccedenza nell'anno **2020**, in osservanza delle disposizioni di cui alla delibera n. 168 del 20 marzo 2020 del C.N.F., con quelli da conseguire nell'anno 2021. Il Consiglio autorizza la compensazione dei C.F..

§ Sempre con riferimento al diciottesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI), il Consigliere Segretario comunica che:

- L'Avv. =====, con istanza del 02/11/2021, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione all'incontro di studio sul tema "Teoria dei beni, situazioni di appartenenza e diritto vivente", articolato in n. 3 sessioni, organizzato dalla struttura territoriale di formazione di Palermo della Scuola Superiore della Magistratura tenutosi nei gg. 28 e 29 ottobre 2021 a Palermo. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 9 C.F..

- L'Avv. =====, con istanza del 09/11/2021, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione corso di perfezionamento post laurea "Diritto della gestione e risoluzione della crisi economica", organizzato dall'Università degli Studi di Firenze tenutosi dal 20.11.2020 sino al 26.02.2021 per complessive 48 ore. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 12 C.F. di cui n. 6 per il 2020 e n. 6 per il 2021.

- L'Avv. =====, nella qualità di componente del Direttivo della Scuola di formazione forense Avv. Pietro Drago, con istanza del 12/11/2021, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione e l'attività svolta in seno alla Scuola. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 4 C.F. in materia non obbligatoria.

- L'Avv. =====, con nota del 12/11/2021, ha richiesto, ai sensi del Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per l'attività di docenza/tutoraggio (totale 42 ore), svolta nell'ambito del corso di preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense (anni 2019 – 2021), organizzato dalla Scuola Forense Avv. P. Drago. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 12 C.F. per l'anno 2020 e di n. 6 C.F. per l'anno 2021.

- L'Avv. =====, con istanza del 18/11/2021, ha richiesto, ai sensi del Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per le seguenti attività svolte nell'anno 2021:

=====omissis =====.

Il Consiglio delibera il riconoscimento di un totale di n. 2 C.F. ordinari per le due attività espletate.

§ Si passa, quindi, all'esame del diciannovesimo punto dell'ordine del giorno (UNIONE ORDINI

FORENSI DELLA SICILIA), il Consigliere Segretario comunica che L'U.O.F.S., con nota

dell'11/11/2021, ha trasmesso avviso di convocazione dell'Assemblea dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia per il giorno 27 novembre 2021 ore 9,00 ad Agrigento con il seguente ordine del giorno:

Prassi virtuose post Covid. PNRR, Avvocati a confronto. Il Consiglio delega alla partecipazione il

Presidente, il Consigliere Segretario, in sostituzione del delegato UOFS Avv. Vincenzo Perniciaro,

impossibilitato a partecipare, e il Consigliere Avv. Michele Guitta, autorizzando il rimborso delle spese

che saranno sostenute per la partecipazione, imputando, a tal uopo, la spesa complessiva al capitolo

19.1 "Spese di rappresentanza -partecipazione riunioni".

§ In relazione al ventesimo punto posto all'O.d.G. (APPROVAZIONE VARIAZIONE BILANCIO DI

PREVISIONE 2021), il Consigliere Tesoriere, dopo aver già sentito e consultato il Presidente,

comunica che, dalla verifica dell'andamento della spesa, gli stanziamenti di alcuni capitoli necessitano

di integrazioni, in quanto insufficienti a far fronte a tutti gli impegni ad essi riferiti e ciò a seguito di un

incremento dei costi per sopravvenute e imprevedibili esigenze delle attività istituzionali collegate al

corretto funzionamento dell'Ente.

Nello specifico, le variazioni al bilancio preventivo approvato per l'anno 2021, che oggi vengono proposte, riguardano gli stanziamenti delle seguenti voci in uscita:

Cap. 14.2 "Tipografia – Stampa tessere", **pari ad euro 500,00**;

Cap. 19.3 "Spese di rappresentanza – contributi associazioni", **pari ad euro 600,00**,

Cap. 19.5 "Spese di rappresentanza – varie", **pari ad euro 200,00**,

Cap. 26.7 "Formazione professionale – organizzazione eventi formativi", **pari ad euro 2.500,00**;

Cap. 29.2 “*Consulenze – commercialista*”, **pari ad euro 1.300,00**.

Per quanto concerne il Cap. 19.3, l'aumento delle spese, registratosi nell'anno in corso, ha comportato uno sfioramento dello stanziamento ad esso riferito, mentre, per quanto riguarda gli altri capitoli Cap. 14.2, Cap. 19.5, Cap. 26.7, Cap. 29.2, i fondi stanziati potrebbero risultare non sufficienti, stante l'andamento della spesa riferito a ciascun capitolo.

Si rende pertanto indifferibile apportare le dovute variazioni al bilancio di previsione relativo all'anno in corso al fine di poter costituire i fondi necessari a seguito delle summenzionate sopravvenute esigenze delle attività istituzionali e ciò sarà possibile effettuando variazioni compensative fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima categoria ovvero riducendo la capienza di un capitolo di spesa non interamente utilizzato.

Quindi, propone al Consiglio di portare in diminuzione la capienza dei seguenti capitoli di spesa:

Cap. 14.3 “*Tipografia - Varie*”, **pari ad euro 1.525,00**, che potrà essere ridotto di € 400,00 e assestato ad **€ 1.125,00**, di cui allo stato utilizzato € 820,22;

Cap. 19.7 “*Spese di rappresentanza – Congresso Nazionale*”, **pari ad euro 7.500,00**, che potrà essere ridotto di € 4.500,00 e assestato ad **€ 3.000,00** di cui, allo stato, utilizzato € 2.864,26.

Il Consiglio:

preso atto della relazione ampiamente illustrata dal Consigliere Tesoriere,

premesso che l'assemblea degli iscritti in data 16 luglio 2021 ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021;

considerato che, dalla verifica dell'andamento della spesa, gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa necessitano di integrazioni, in quanto insufficienti a far fronte a tutti gli impegni ad essi riferiti e ciò a seguito di sopravvenute e imprevedibili esigenze delle attività istituzionali collegate al corretto funzionamento dell'Ente;

considerato che le variazioni al bilancio preventivo approvato per l'anno 2021, che oggi vengono proposte, riguardano gli stanziamenti delle seguenti voci in uscita:

Cap. 14.2 “*Tipografia – Stampa tessere*”, **pari ad euro 500,00**;

Cap. 19.3 “*Spese di rappresentanza – contributi associazioni*”, **pari ad euro 600,00**,

Cap. 19.5 “*Spese di rappresentanza – varie*”, **pari ad euro 200,00**,

Cap. 26.7 "Formazione professionale – organizzazione eventi formativi", pari ad euro 2.500,00;

Cap. 29.2 "Consulenze – commercialista", pari ad euro 1.300,00,

in ragione dei maggiori fabbisogni di spesa a cui si è dovuto fare fronte nel corso dell'anno ed evidenziati nel prospetto sotto riportato:

	capitolo	previsione	pagato	differenza	
14	TIPOGRAFIA			In +	In -
14/2	TESSERE	500.00	416.03	83.97	
14/3	VARIE	1.525.00	820.22	704.78	
	TOTALE	2.025.00	1.236.07	788,75	
	capitolo	previsione	pagato	differenza	
19	RAPPRESENTANZA			In +	In -
19/1	PARTECIPAZIONI RIUNIONI/CONVEGNI	2500.00	94.47	2405.53	
19/2	NECROLOGIE	1.000.00	244,71	755,29	
19/3	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	600.00	1.100.00		500.00
19/4	REGALI	500,00	65,00	435.00	
19/5	VARIE	200,00	148,26	51.74	
19/7	CONGRESSO NAZIONALE	7.500.00	2.864.26	4.635.74	
	TOTALE	12.300.00	4516.70	7783,30	
	capitolo	previsione	pagato	differenza	
26	FORMAZIONE PROFESSIONALE			In +	In -
26/1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	1.600.00	800.00	800.00	
26/3	STAMPA LOCANDINE	350.00	134.88	215.12	
26/4	RIMBORSI AI RELATORI	500.00	0.00	500.00	
26/5	BADGE	200.00	0.00	200.00	
26/6	VARIE	200.00	0.00	200.00	
26/7	ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI	2.500.00	1538.34	961.66	
26/6	CANONE ANNUALE SOFTWARE	610.00	610.00		
	TOTALE	5.960.00	3038,32	2876,78	
	capitolo	previsione	pagato	differenza	
29	CONSULENZE			In +	In -

29/1	CONSULENTE DEL LAVORO	1600.00	0.00	1600.00	
29/2	COMMERCIALISTA	1300.00	761.28	538.72	
29/3	RESPONSABILE SICUREZZA	900.00	427.00	473.00	
29/5	MEDICO COMPETENTE	200.00	152.00	48.00	
29/6	DPO - PRIVACY	3660,00	3660,00		
	TOTALE	7660.00	5000,28	2659,72	

ritenuto che si rende pertanto indifferibile apportare le dovute variazioni al bilancio di previsione relativo all'anno in corso al fine di poter costituire i fondi necessari a seguito delle summenzionate sopravvenute esigenze delle attività istituzionali;

rilevato che sarà possibile procedere a dette variazioni effettuando variazioni compensative fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima categoria (Cap. 14.3 "Tipografia - Varie", **pari ad euro 1.525,00**) ovvero riducendo la capienza di un capitolo di spesa non interamente utilizzato e, in particolare, da Cap. 19.7 "Spese di rappresentanza – Congresso Nazionale", **pari ad euro 7.500,00**;

TENUTO CONTO che la possibilità di sostenere le maggiori spese si otterrà pertanto portando in diminuzione la capienza dei seguenti capitoli di spesa:

Cap. 14.3 "Tipografia - Varie", **pari ad euro 1.525,00**, che potrà essere ridotto di € 400,00 e assestato ad **€ 1.125,00**, di cui allo stato utilizzato € 820,22;

Cap. 19.7 "Spese di rappresentanza – Congresso Nazionale", **pari ad euro 7.500,00**, che potrà essere ridotto di € 4.500,00 e assestato ad **€ 3.000,00** di cui, allo stato, utilizzato € 2.864,26;

VERIFICATO che le variazioni rispettano il pareggio finanziario del bilancio 2021, approvato dall'assemblea degli iscritti in data 16/07/2021,

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2021 per l'aumento di alcuni capitoli di spesa mediante compensazione fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima categoria e con la riduzione di un altro capitolo di spesa senza attingere a maggiori entrate, come da dettagliato prospetto che di seguito si riporta:

	capitolo			
14	TIPOGRAFIA	Previsione	Variazione	Assestato

14/2	TESSERE	500.00	+ 400.00	900.00
14/3	VARIE	1.525.00	-400.00	1125.00
	Totale Variazione spese di gestione	2.025,00	0.00	2025,00
capitolo				
19	RAPPRESENTANZA	Previsione	Variazione	Assestato
19/1	PARTECIPAZIONI RIUNIONI CONVEGNI	2.500.00	0.00	2.500.00
19/2	NECROLOGIE	1.000.00	0,00	1.000.00
19/3	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	600.00	+500,00	1.100.00
19/4	REGALI	500.00	0,00	500.00
19/5	VARIE	200.00	+1.000,00	1200.00
19/7	CONGRESSO NAZIONALE FORENSE	7.500.00	- 4.500.00	3.000.00
	Totale Variazione Rappresentanza	12.300	- 3.000.00	9.300.00
capitolo				
26	FORMAZIONE PROFESSIONALE	Previsione	Variazione	Assestato
26/1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	1.600.00	0,00	1.600.00
26/3	STAMPA LOCANDINE	350.00	0,00	350.00
26/4	RIMBORSI AI RELATORI	500.00	0,00	500.00
26/5	BADGE	200.00	0,00	200.00
26/6	VARIE	200.00	0,00	200.00
26/7	ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI	2.500.00	+2.500,00	5.000.00
26/6	CANONE ANNUALE SOFTWARE	610.00	0,00	610.00
	Totale Variazione Assistenza tecnica	5.960.00	+ 2.500,00	8.460.00
capitolo				
29	CONSULENZE	Previsione	Variazione	Assestato
29/1	CONSULENTE DEL LAVORO	1.600.00	0,00	1.600.00
29/2	COMMERCIALISTA	1.300.00	+ 500.00	1.800.00
29/3	RESPONSABILE SICUREZZA	900.00	0,00	900.00
29/5	MEDICO COMPETENTE	200.00	0,00	200.00
29/6	DPO - PRIVACY	3.660.00	0,00	3.660.00
	Totale Variazione Consulenze	7.660,00	+500,00	8.160.00

Le variazioni qui sopra proposte evidenziano una buona tenuta dei conti e una gestione oculata; si consideri che gli obiettivi di bilancio risultano sostanzialmente realizzati, ove si osservi che la variazione proposta in questa sede di assestamento è in linea a quella proposta per il medesimo periodo degli anni precedenti.

Il Consiglio dispone altresì l'invio di estratto del presente verbale al Revisore Unico dei Conti Avv. Biagio Bosco per opportuna conoscenza e si riserva di sottoporre alla prossima assemblea degli iscritti per la relativa approvazione.

§ Si passa, quindi, all'esame del ventunesimo punto dell'ordine del giorno (VARIE), il Consigliere Segretario comunica che:

- Il Dott. Pietro Pellegrino ha fatto omaggio al Consiglio del suo libro "Società, uomo ed educazione nell'età contemporanea" edito da Armando Editore e che il Presidente ha provveduto a ringraziarlo. Il Consiglio prende atto.

- La Sig.ra =====, con pec del 5.11.2021, ha presentato dichiarazione di disponibilità all'assunzione, ai sensi delle leggi n. 466/80, n.302/98, n.388/2000, n.266/2005 e D.P.R.243/2006, in quanto coniuge di =====, appartenente alla categoria Vittime del Dovere. Il Consiglio prende atto e dà incarico al Consigliere Tesoriere, sentito il Consulente del Lavoro, di riscontrare la richiesta della Sig.ra =====.

§ Si passa, quindi, all'esame del ventiduesimo punto dell'ordine del giorno (ESAME PREVENTIVI), il Consigliere Segretario comunica che la DigitalPa s.r.l., con sede in Cagliari, con nota del 30.09.2021, ha trasmesso preventivo per l'acquisto al costo di € 2.760,00, Iva esclusa, del software Trasparenza PA, soluzione web per adempiere agli obblighi normativi in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (Codice della Trasparenza). Il prezzo totale comprende il costo di start up pari ad euro 240,00 il canone annuale di € 1.200,00, l'importazione manuale e automatizzata pari ad euro 1.200,00 e la formazione tecnica in videoconferenza per n. 2 ore pari a euro 120,00 Il Consiglio delibera di approvare il preventivo della Digital Pa s.r.l. per l'acquisto del software Trasparenza PA al costo di € 2.760,00, Iva esclusa, autorizzando il relativo impegno di spesa che sarà posto al bilancio preventivo 2022 e registrato sul capitolo 18.4 Acquisto beni - software .

§ Sempre con riferimento al ventiduesimo punto dell'ordine del giorno (ESAME PREVENTIVI), il

Consigliere Segretario comunica che:

1) La Ditta Echo Sistemi, con nota del 10.11.2021, ha fatto pervenire proposta economica per l'estensione del periodo di conservazione fascicoli digitali sulla piattaforma denominata "Gratuito Patrocinio Telematico", unitamente alla conservazione sostitutiva a norma degli stessi dati fino al decimo anno della creazione del fascicolo. Il prezzo, al listino, prevede, per la conservazione oltre il quinto anno, il costo di Euro 0,39 per ogni anno aggiuntivo. Nell'ambito di un rinnovo, a carico dell'Ordine, di tutti i fascicoli trattati durante l'anno in scadenza, per ulteriori 5 anni, vi proponiamo il costo di Euro 1,00 per fascicolo, pari ad Euro 0,20 per anno. Il Consiglio delibera di farsi carico dell'importo per l'estensione del periodo di conservazione dei fascicoli digitali sulla piattaforma Gratuito Patrocinio Telematico relativamente all'anno 2016, riservandosi ogni valutazione per gli anni successivi. Il Consiglio dispone altresì di inoltrare una circolare informativa agli iscritti per comunicare l'aumento a partire dal 2022 del costo per l'invio dell'istanza telematica a seguito dell'estensione a dieci anni del periodo di conservazione.

2) La Ditta Echo Sistemi, con nota del 10.11.2021, ha fatto pervenire presentazione e proposta adozione del Sistema per il rilascio del Parere di Congruità denominato Parcella Legale per la gestione telematica dell'iter procedurale a carico dell'Ordine degli Avvocati per il rilascio del parere di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate dagli iscritti per la loro approvazione all'Ordine. I costi per l'adozione del Sistema sono così determinati:

Servizio di startup una tantum	€ 960,00 iva esclusa
Canone annuale mantenimento del sistema:	€ 600,00 iva esclusa
Costo per singolo fascicolo depositato da ogni Avvocato:	€ 10,00 iva esclusa

Il Consiglio prende atto e dispone il non luogo a provvedere.

§ Sempre con riferimento al ventiduesimo punto dell'ordine del giorno (ESAME PREVENTIVI), il

Consigliere Segretario comunica che la Ditta Damper Sistemi di Perinzano Daniele, con nota del 12.11.2021, ha fatto pervenire preventivo n. 126/2021 per il rinnovo annuale 2022 dell'antivirus Worry Free Business Security Services n. 11 -25 licenze (**in scadenza a gennaio 2022**) al prezzo di € 28,00 con un costo totale per n. 11 postazioni pari ad **€ 308,00** al netto dell'IVA. Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe nella qualità di R.U.P.C.T.A., approva il preventivo della Ditta Damper Sistemi di Perinzano Daniele per il rinnovo annuale 2022

dell'antivirus Worry Free Business Security Services n. 11 -25 licenze per un costo totale di € 308,00 al netto dell'IVA, che sarà posto al bilancio preventivo 2022.

§ Con riferimento al ventitreesimo punto dell'ordine del giorno (PROPOSTE DI CONVENZIONE), il Consigliere Segretario comunica che lo Sporting Club "La Locomotiva di Peduzzi Leonardo & C. s.a.s.", con nota del 10/11/2021, ha trasmesso proposta di convenzione riservata agli avvocati iscritti all'Ordine di Trapani per l'affitto dei campi di padel e di calcetto. Il Consiglio prende atto.

§ Si passa, quindi, all'esame del ventiquattresimo punto dell'ordine del giorno (AVVIO PROCEDURA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO), il Consigliere Tesoriere introduce l'argomento riguardante la sottoscrizione del Contratto integrativo decentrato del personale dipendente, comunicando che sono già state avviate, con l'ausilio del Consulente del Lavoro Dott. Giuseppe Fugallo, le procedure previste dalla legge e dal CCNL del comparto funzioni centrali.

Riferisce che il citato CCNL del comparto funzioni centrali 2016-2018, che è entrato in vigore il 13 febbraio 2018 e riguarda tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del comparto degli enti pubblici non economici, ha stabilito gli ambiti e le competenze della contrattazione decentrata di secondo livello, che, per quanto riguarda gli ordini e i collegi professionali, avviene a livello di singola struttura territoriale, essendo ciascuna dotata di esclusiva autonomia finanziaria e deliberativa. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e la salvaguardia dell'interesse dell'utenza. La contrattazione collettiva integrativa si svolgerà, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal citato CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata ai commi 3 o 4 dell'art. 7, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio delibera che la delegazione datoriale sarà costituita dal Presidente e dal Tesoriere e convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, per l'avvio del negoziato.

§ Si passa, quindi, all'esame del venticinquesimo punto dell'ordine del giorno (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 20/11/2021, ha trasmesso avviso di convocazione all'incontro "Agorà dei Presidenti degli Ordini e delle Unioni" in programma il prossimo 10 dicembre 2021 a Roma. Il Consiglio prende atto e autorizza il Presidente e il Consigliere Segretario alla partecipazione autorizzando il rimborso delle

spese che saranno sostenute, imputando, a tal uopo, la spesa complessiva al capitolo 19.1 "Spese di rappresentanza -partecipazione riunioni".

§ Si passa, quindi, all'esame del ventiseiesimo punto dell'ordine del giorno (COMITATO PARI OPPORTUNITÀ COA), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Giacomina Castiglione, n.q. di Presidente del C.P.O., con nota del 23/11/2021, ha comunicato che parteciperà alla riunione della Rete CPO della Sicilia convocata per il giorno 26 novembre 2021 ore 18,30 ad Agrigento. Il Consiglio prende atto e autorizza il rimborso delle spese che saranno sostenute per la partecipazione, imputando, a tal uopo, la spesa complessiva al capitolo 21.10 "Contributi a organismi -comitato pari opportunità".

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,40 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 16 dicembre 2021 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Maria Orlando

IL PRESIDENTE

Avv. Vito Galluffo